



# CITTÀ DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 132

Oggetto:

**Proposta al Consiglio Comunale di modifica del Regolamento Servizio idrico integrato**

L'anno duemiladiciannove, il giorno TREDICI (13) del mese DICEMBRE, alle ore 13:30 si è riunita la **Giunta Municipale** con l'intervento dei Signori:

- |            |              |              |
|------------|--------------|--------------|
| 1) STEFIO  | Giuseppe     | Sindaco      |
| 2) LA ROSA | Salvatore    | Vice Sindaco |
| 3) NARDO   | Sebastiano   | Assessore    |
| 4) RIPA    | Maria Rosa   | Assessore    |
| 5) FAVARA  | Massimiliano | Assessore    |

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	

Presiede il Sindaco **Dott. Giuseppe Stefio**

Partecipa il Segretario Generale <sup>v.</sup> Dott. Daniele Giamporcaro **D.ssa Giuseppa Farrauto**

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole       Contrario \_\_\_\_\_

Li 11-12-2019

Il Responsabile dell' Area III  
Geom. Francesco Ingalisi

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole       Contrario \_\_\_\_\_

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li 11-12-2019

La Responsabile del Servizio Finanziario  
D.ssa Giuseppa Ferrauto

Il sottoscritto Giuseppe Stefio, nella qualità di Sindaco, sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione avente per oggetto: «**Proposta al Consiglio Comunale di modifica del Regolamento Servizio idrico integrato**».

**PREMESSO:**

- Che questo Ente vanta crediti per forniture idriche nei confronti dell'utenza di rilevante entità;
- Che tale situazione concorre in maniera negativa al perseguimento degli equilibri finanziari dell'Ente;
- Che anche la Corte dei Conti, nella sua funzione di controllo, ha rimarcato la necessità, in funzione della salvaguardia degli equilibri finanziari dell'Ente, di adottare le misure utili ad una efficace riscossione dei crediti vantati dell'Ente;
- Che la sussistenza di tali crediti non riscossi, numerosi dei quali risalenti a diversi anni addietro, pregiudica non soltanto il buon andamento dell'amministrazione ma anche il principio di equità sociale nei confronti degli utenti che assolvono le proprie obbligazioni verso la pubblica amministrazione;

**VISTO** il regolamento comunale del Servizio Idrico Integrato, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 10 giugno 2010;

**RILEVATO** che nel tempo i soggetti debitori sono stati ripetutamente sollecitati e diffidati a provvedere in merito alla regolarizzazione della propria posizione, senza, tuttavia, ottenerne l'adempimento;

**VALUTATA** la necessità, quindi, di avviare misure ritenute più incisive per la riscossione di tali crediti in tempi non più rimandabili;

**VISTA** la Legge regionale 11 agosto 2015, n. 19 "Disciplina in materia di risorse idriche" con la quale, in armonia con i principi contenute nelle disposizioni comunitarie e nazionali, viene sancito il principio che l'acqua rappresenta un bene comune pubblico insostituibile per la vita e la comunità per cui la sua disponibilità costituisce un diritto umano, individuale e collettivo, non assoggettabile a ragioni di mercato;

**CONSIDERATO** che la medesima legge dispone all'art. 10 che l'erogazione del quantitativo minimo vitale non può essere sospesa, neppure in caso di morosità, nei confronti degli utenti meno abbienti;

**VISTA** la legge 221/15 ha previsto, all'articolo 61, che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente - ARERA -, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri:

- adotti *"direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi"*;
- definisca *"le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi"*;

**VISTO** la delibera della suddetta Autorità n. 311/2019/R/IDR, efficace a partire dal 1 gennaio 2020, recante "Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato";

**ATTESO** che l'allegato alla sopra citata delibera dell'Autorità dispone che in caso di morosità degli utenti finali domestici residenti, diversi da quelli disagiati, la sospensione della fornitura può essere eseguita solo successivamente a una serie di operazioni tra le quali *"l'intervento di limitazione della fornitura, qualora tecnicamente fattibile, volto ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo minimo vitale (50 litri/abitante/giorno)"* (art. 7, par. 7.2, lett. b) stabilendo, altresì, che le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore (individuate dal competente Ente di governo dell'ambito) sono poste a carico dell'utente;

Per tutto quanto sopra esposto

**PROPONE**

alla Giunta Municipale

1. di stabilire che per le procedure di riscossione dei crediti vantati per le forniture idriche si farà riferimento a quanto stabilito dalla delibera ARERA n. 311/2019/R/IDR, efficace a partire dal 1 gennaio 2020, recante "Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato" a cui gli uffici interessati dovranno fare riferimento;
2. di proporre al Consiglio Comunale di modificare l'art. 42 del vigente Regolamento Servizio Idrico Integrato di questo Comune che, in conformità alle norme citate, viene così modificato con l'inserimento delle parti contrassegnate in grassetto:

**"ART. 42**

Il pagamento delle somme dovute al Gestore deve essere effettuato dall'Utente con le modalità ed alle relative scadenze indicate sulle bollette.

Trascorsi 10 giorni solari dalla data di scadenza della fattura senza che sia avvenuto il pagamento, il Gestore procederà a inviare all'utente un primo sollecito bonario di pagamento tramite raccomandata AR o, qualora si disponga, tramite posta elettronica certificata, invitando l'utente a regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.

Trascorso infruttuosamente il tempo di 30 giorni sopra indicato l'utente viene costituito in mora attraverso l'invio di apposita comunicazione trasmessa con raccomandata AR o mediante posta elettronica certificata.

Permanendo lo stato di insolvenza dell'utente, dopo un preavviso di quindici giorni, il Gestore procederà all'intervento di limitazione della fornitura volto ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno), necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali. Trascorsi venti giorni dalle operazioni di limitazione della somministrazione idrica senza che l'utente abbia saldato l'intera somma dovuta o concordato un piano di rateizzazione per un periodo minimo di 12 mesi con il Responsabile dell'Area, si procederà alla sospensione della fornitura.

Il gestore è tenuto al ripristino/riattivazione della fornitura limitata o sospesa per morosità dell'utente finale a seguito del pagamento da parte di quest'ultimo delle somme dovute, ivi comprese quelle relative dei costi sostenuti per l'intervento di limitazione, ivi incluso il costo del limitatore, che vengono quantificate in €. 50,00.

Non possono essere disalimentate le utenze in documentato stato di disagio economico sociale alle quali è in ogni caso garantito il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri/abitante/giorno.

Al fine di documentare lo stato di disagio economico sociale si ritiene di aderire alle indicazioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente che individua nell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) lo strumento più idoneo all'individuazione degli utenti che versano in tale stato fissando le cui soglie sono così fissate:

- indicatore ISEE pari a €. 8.107,50 per nucleo familiare;
- indicatore ISEE pari a €. 20.000,00 per le famiglie che hanno almeno 4 figli a carico;

In ogni caso, per il ritardato pagamento l'utente dovrà corrispondere un indennizzo commisurato all'importo della bolletta in ragione del:

1. 3% con un minimo di €. 0,15 per i pagamenti effettuati entro il 30° giorno dalla scadenza indicata in bolletta;
2. 5% con un minimo di €. 0,25 per i pagamenti effettuati tra il 31° giorno e il 60° giorno;
3. 7% con un minimo di 0,35 per i pagamenti effettuati dopo il 60° giorno.

Inoltre l'utente è tenuto a rimborsare le spese di sollecito, di interruzione e di ripristino dell'erogazione eventualmente sopportate dal Gestore.

Su tutte le somme a debito dopo un ritardo di pagamento superiore a 6 mesi, in aggiunta all'indennizzo di cui sopra, saranno dovuti gli interessi legali.

Il recupero delle somme addebitate per il ritardato versamento avverrà attraverso la loro esposizione sulla fattura successiva; in caso di sospensione definitiva dell'erogazione gli importi verranno addebitati mediante l'invio di apposita fattura".

1. Demandare al responsabile dell'Area finanziaria e conseguentemente al responsabile dell'Ufficio Tributi ogni adempimento necessario di competenza per dare esecuzione al presente atto;
2. Incaricare il Responsabile Area LL.PP. e Manutenzione di provvedere con proprio personale alla limitazione dell'erogazione idrica e alla sospensione della stessa in caso di inottemperanza di quanto stabilito con il presente atto su comunicazione dell'Ufficio tributi/idrico;
3. Trasmettere al Consiglio Comunale il presente atto, competente ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 267/200, per la definitiva approvazione e successiva efficacia;

IL SINDACO  
Giuseppe Stefo

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;

VISTE le LL.RR. nn. 44/1991 e 48/91;

VISTA la L.R. n. 30/2000 e ss.mm.ii;

VISTA la superiore proposta e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **di dare atto che** le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
2. di stabilire che per le procedure di riscossione dei crediti vantati per le forniture idriche si farà riferimento a quanto stabilito dalla delibera ARERA n. 311/2019/R/IDR, efficace a partire dal 1 gennaio 2020, recante "Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato" a cui gli uffici interessati dovranno fare riferimento;
3. di proporre al Consiglio Comunale di modificare l'art. 42 del vigente Regolamento Servizio Idrico Integrato di questo Comune che, in conformità alle norme citate, viene così modificato con l'inserimento delle parti contrassegnate in grassetto:

**"ART. 42**

Il pagamento delle somme dovute al Gestore deve essere effettuato dall'Utente con le modalità ed alle relative scadenze indicate sulle bollette.

**Trascorsi 10 giorni solari dalla data di scadenza della fattura senza che sia avvenuto il pagamento, il Gestore procederà a inviare all'utente un primo sollecito bonario di pagamento tramite raccomandata AR o, qualora si disponga, tramite posta elettronica certificata, invitando l'utente a regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.**

**Trascorso infruttuosamente il tempo di 30 giorni sopra indicato l'utente viene costituito in mora attraverso l'invio di apposita comunicazione trasmessa con raccomandata AR o mediante posta elettronica certificata.**

**Permanendo lo stato di insolvenza dell'utente, dopo un preavviso di quindici giorni, il Gestore procederà all'intervento di limitazione della fornitura volto ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno), necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali. Trascorsi venti giorni dalle operazioni di limitazione della somministrazione idrica senza che l'utente abbia saldato l'intera somma dovuta o concordato un piano di rateizzazione per un periodo minimo di 12 mesi con il Responsabile dell'Area, si procederà alla sospensione della fornitura.**

**Il gestore è tenuto al ripristino/riattivazione della fornitura limitata o sospesa per morosità dell'utente finale a seguito del pagamento da parte di quest'ultimo delle somme dovute, ivi comprese quelle relative dei costi sostenuti per l'intervento di limitazione, ivi incluso il costo del limitatore, che vengono quantificate in €. 50,00.**

**Non possono essere disalimentate le utenze in documentato stato di disagio economico sociale alle quali è in ogni caso garantito il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri/abitante/giorno.**

**Al fine di documentare lo stato di disagio economico sociale si ritiene di aderire alle indicazioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente che individua nell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) lo strumento più idoneo all'individuazione degli utenti che versano in tale stato fissando le cui soglie sono così fissate:**

- **indicatore ISEE pari a €. 8.107,50 per nucleo familiare;**
- **indicatore ISEE pari a €. 20.000,00 per le famiglie che hanno almeno 4 figli a carico;**

In ogni caso, per il ritardato pagamento l'utente dovrà corrispondere un indennizzo commisurato all'importo della bolletta in ragione del:

4. 3% con un minimo di €. 0,15 per i pagamenti effettuati entro il 30° giorno dalla scadenza indicata in bolletta;
5. 5% con un minimo di €. 0,25 per i pagamenti effettuati tra il 31° giorno e il 60° giorno;
6. 7% con un minimo di 0,35 per i pagamenti effettuati dopo il 60° giorno.

Inoltre l'utente è tenuto a rimborsare le spese di sollecito, di interruzione e di ripristino dell'erogazione eventualmente sopportate dal Gestore.

Su tutte le somme a debito dopo un ritardo di pagamento superiore a 6 mesi, in aggiunta all'indennizzo di cui sopra, saranno dovuti gli interessi legali.

Il recupero delle somme addebitate per il ritardato versamento avverrà attraverso la loro esposizione sulla fattura successiva; in caso di sospensione definitiva dell'erogazione gli importi verranno addebitati mediante l'invio di apposita fattura".

4. **Demandare al responsabile dell'Area finanziaria e conseguentemente al responsabile dell'Ufficio Tributi ogni adempimento necessario di competenza per dare esecuzione al presente atto;**

5. Incaricare il Responsabile Area LL.PP. e Manutenzione di provvedere con proprio personale alla limitazione dell'erogazione idrica e alla sospensione della stessa in caso di inottemperanza di quanto stabilito con il presente atto su comunicazione dell'Ufficio tributi/idrico;
6. Trasmettere al Consiglio Comunale il presente atto, competente ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 267/200, per la definitiva approvazione e successiva efficacia;
7. Dichiarare con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91.

Letto approvato e sottoscritto

L'Assessore anziano  


Il Sindaco  
**Giuseppe Stéfio**  


v.  
Il Segretario Generale  
**D.ssa Giuseppa Farrauto**  


Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_

Il Messo comunale  
\_\_\_\_\_

Il Segretario del Comune

**CERTIFICA**

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno \_\_\_\_\_ senza opposizioni o reclami.

Li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
\_\_\_\_\_

La presente delibera è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_


Li, \_\_\_\_\_

IL Segretario Generale  
\_\_\_\_\_

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li, 13/12/2019

Visto: Il Sindaco



v.  
Il Segretario Generale

  
**D.ssa Giuseppa Farrauto**

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_